

# L'artigianato bergamasco



Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia  
n° 1 - Gennaio 2020 - anno LXXI

**CAMPAGNA  
ADESIONI  
ANNO 2020**

**Scegliendo Unione Artigiani  
fai la scelta giusta per te e per il  
futuro della tua impresa**

Iniziata la campagna tesseramento 2020.  
Unione Artigiani è pronta per affiancare i propri associati in ogni ambito.  
Pronta per sostenere il mondo artigiano a destreggiarsi nella complicata realtà economica fatta di  
burocrazia, scadenze e continui aggiornamenti in materia fiscale e di lavoro.  
Con Unione Artigiani fai la scelta giusta.



**STRATEGIE  
SOLUZIONI  
SERVIZI**

L'energia creativa di  
Manzù simbolo del  
significato profondo  
dell'Unione Artigiani

  
**UNIONE ARTIGIANI**  
CONFINDUSTRIA BERGAMO

**UITA  
ASSOCIATIVA**

Campagna adesioni 2020

**FISCALE**



Legge di bilancio 2020



**FISCALE**

Fatturazione elettronica

**LAVORO**

**INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Agevolazione INAIL - Modello OT23



**AMBIENTE  
SICUREZZA**

MUD 2020

**UITA  
ASSOCIATIVA**

  
**UNIONE ARTIGIANI**  
CONFINDUSTRIA BERGAMO

24° Convegno Associati Unione

Bollettino degli organi direttivi  
dell'UNIONE ARTIGIANI  
di Bergamo e Provincia  
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo  
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria  
N° 1 - Gennaio 2020 - ANNO LXXI  
Chiuso in redazione il 21/01/2020

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)  
24126 Bergamo - Via Autostrada, 32  
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457  
unione@artigianibergamo.it  
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA  
UNIONE SERVIZI s.r.l.  
24122 Bergamo  
Tel 035 23.87.24



**UNIONE ARTIGIANI**  
CONFINDUSTRIA BERGAMO



## Campagna adesioni 2020

**A**nche per l'anno 2020, una tariffa, trasparente e omnicomprensiva.

Con la tessera dell'Unione Artigiani puoi rivolgerti ai nostri uffici per qualsiasi problema si presenti ogni giorno nella gestione della tua attività.

Presso la nuova sede centrale di Bergamo in Via Autostrada o al più vicino ufficio di zona, avrai sempre risposte chiare, veloci e competenti.

La titolarità da diritto a ricevere tutti i servizi dell'Unione sulle questioni amministrative, sul fabbisogno finanziario per lo sviluppo dell'impresa, sulle incombenze fiscali, previdenziali, legali, sanitarie e per la sicurezza.

Il loro costo è sempre contenuto e convenzionato, alcuni interventi, come il check up sul testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono invece del tutto gratuiti.

Le quote associative dell'Unione Artigiani si intendono vevoli per ogni Azienda, **indipendentemente dal numero dei Soci e, soprattutto, non comportano il pagamento di ulteriori oneri aggiuntivi, per certi aspetti, occulti tramite INPS o INAIL.**

Nel portafoglio di agevolazioni offerte è inserito un vantaggioso accordo con i gestori PEC (Posta Elettronica Certificata) e firma digitale per poter fornire a ciascuna impresa associata il proprio indirizzo di mail certificata e rilasciare il dispositivo di firma in tempo reale.

Con l'Unione Artigiani di Bergamo hai fatto la scelta giusta.



Questa tessera è tre volte speciale

STRATEGIA	SOLUZIONI	SERVIZI
Per Unione Artigiani le differenze tra gli aderenti costituiscono un valore e non una contrapposizione. Da qui la scelta della nuova rappresentanza nel sistema Confindustria.	Sapremo soddisfare, con le migliori risposte, le esigenze della tua Impresa. Da noi potrai creare e rafforzare relazioni, trovando momenti di collaborazione e confronto delle tue idee e di condivisione delle esperienze della tua categoria.	Oltre ai servizi tradizionali, ti offriamo servizi innovativi, rivolti allo sviluppo della tua Impresa, non semplicemente affiancandoti, ma fornendoti gli strumenti per crescere sul mercato.

## Capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

### Delegazione di TREVIGLIO

Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

### Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

### Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

### Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57  
Palosco - Via IV Novembre, 13

### Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

### Delegazione di DALMINE

Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

### Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

### Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

### Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

### Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

### Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

### Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

Anche sui social:



@ArtigianiBg



@ArtigianiBg

BERGAMO - Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457

...all'ingresso della Bergamo che produce...

unione@artigianibergamo.it - www.artigianibergamo.it/contatti



DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici

## TESSERA - IL VANTAGGIO DI ASSOCIARSI

### DA CONSERVARE, DA TENERE SEMPRE CON TE E SOPRATTUTTO DA UTILIZZARE

La tessera riporta tutti i Codici di Riferimento della tua attività,  
si rivelerà perciò preziosa ogni volta che dovrai disporne.

Abbiamo riassunto qui sotto la quantità dei servizi e la tutela a cui hai diritto  
grazie alla tua appartenenza all'Unione.

Se desideri informazioni o chiarimenti, rivolgiti senza esitazione  
agli Uffici della Sede o alla Delegazione a te più vicina.

#### COMPRESO NELLA TESSERA

- Abbonamento annuale gratuito alla **PEC** (Posta Elettronica Certificata) (obbligatoria per le ditte iscritte al Registro Imprese).
- Consulenze** di carattere generale **amministrative, fiscali, lavoro, sicurezza, ambiente...**
- Prima **consulenza legale**. Se la pratica viene avviata il legale convenzionato applicherà tariffe favorevoli.
- Informazioni e pubblicazioni** di carattere fiscale, di categoria, sicurezza e quanto connesso al mondo imprenditoriale per essere sempre aggiornati sulla continua evoluzione normativa.
- Aggiornamento sui bandi agevolativi sia relativi a **incentivi per investimenti** aziendali e start-up sia relativi ad **incentivi per assunzioni**.
- Partecipare a **seminari, incontri e convegni** informativi di approfondimento su temi fiscali, di categoria, di sicurezza, ambientali...
- Check-up aziendali** per la verifica degli adempimenti in materia di **sicurezza e salute** negli ambienti di lavoro presso la sede di Bergamo.
- Check-up consumi** per utenze elettriche e gas e proposta fornitura con azienda convenzionata a tariffe vantaggiose.
- Assistenza **previdenziale e pensionistica** tramite Patronato.

#### SCONTI RISERVATI

- Tariffe scontate sulle quote destinate alla **SIAE** (Società Italiana degli Autori ed Editori).
- Pratiche** di successione, atti societari e immobiliari, mutui, cessione crediti, locazioni, cessioni di azienda.
- Corsi di formazione** sulla sicurezza e di aggiornamento tecnico-professionale.
- Finanziamenti, anticipi fatture, fidi di cassa... a condizioni privilegiate** tramite il consorzio di garanzia ArtigianFidi.
- Centro raccolta **CAIT** per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva: trasmissione del nuovo libretto e dei rapporti di controllo al **CURIT** (Catasto regionale): distribuzione targhe impianto.
- Trattamento di favore con primaria compagnia assicurativa convenzionata.
- Oltre 100 **convenzioni** in svariati ambiti.

**Ora in via Autostrada 32,  
all'ingresso della Bergamo che produce**

tel. 035/23.87.24 - Fax 035/21.84.57 - [unione@artigianibergamo.it](mailto:unione@artigianibergamo.it)  
[www.artigianibergamo.it](http://www.artigianibergamo.it)



## Legge di bilancio 2020: principali novità

**D**i seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella **legge di bilancio 2020**:

### **Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014**

La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Viene, inoltre, disposta la riduzione di un anno dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica e la rilevanza del reddito assoggettato al regime ai fini della spettanza di deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni. Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall'1.1.2020.

### **Spese sostenute per lavoro dipendente**

Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell'anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per:

- lavoro accessorio;
  - lavoratori dipendenti e collaboratori;
  - utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;
  - somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari.
- Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell'anno precedente, i 65.000,00 euro.

### **Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati**

Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro. Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

### **Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica**

Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica, il termine di decadenza per l'accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

### **Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali**

Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato all'imposta sostitutiva previ-sta dal regime forfetario (15% o 5%) deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di:

- deduzioni dal reddito e detrazioni d'imposta;
- benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

### **Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. "bonus facciate")**

È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per:

- le spese documentate e sostenute nell'anno 2020;
- relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.

Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES.

### **Interventi agevolati**

La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di:

- sola pulitura;
- sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).

### **Assenza di limite massimo di spesa**

Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.

### **Ripartizione**

La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.

### **Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga**

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.

Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.

### **Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga**

È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.



### **Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile**

A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

- bonifico bancario o postale;
- ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

### **Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità**

La disposizione non si applica:

- alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

### **Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo**

Dall'1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:

- per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:

- spese veterinarie;
- spese universitarie;
- spese per la pratica sportiva dei ragazzi.

### **Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo**

Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo):

- gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell'art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale);
- le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell'art. 15 del TUIR.

### **Reddito complessivo**

A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell'art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10 co. 3-bis del TUIR.

Si deve, invece, tenere conto:

- del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 (art. 1 co. 75 della L. 190/2014);
- dei redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni" (ai sensi dell'art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011).

### **Cedolare secca**

Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.

### **Ambito di applicazione dell'aliquota del 10%**

Si ricorda che l'art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:

- siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
- siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all'art. 8 della medesima legge (per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l'intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).



### **Cedolare secca sulle locazioni commerciali**

La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.

# Fatturazione elettronica: importanti novità

Vediamo altre importanti novità in materia fiscale relative alla fatturazione elettronica:

## FATTURAZIONE ELETTRONICA - SERVIZIO DI CONSULTAZIONE - ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'ADESIONE

Con il provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2019 n. 1427541, è stato ulteriormente prorogato il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

**NUOVO TERMINE:** Il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, fornito dall'Agenzia delle Entrate, è stato ulteriormente prorogato dal 20.12.2019 al 29.2.2020. I soggetti che aderiscono al servizio entro il termine del 29.2.2020 potranno quindi procedere alla consultazione e all'acquisizione delle proprie fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio a decorrere dall'1.1.2019.

**MOTIVAZIONI DELLA PROROGA:** L'art. 14 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020"), conv. L. 19.12.2019 n. 157, dispone l'integrale memorizzazione dei file delle fatture elettroniche, transitate mediante il Sistema di Interscambio, precedentemente prevista soltanto in caso di adesione al citato servizio. Precedentemente all'introduzione delle disposizioni del "decreto collegato", la mancata adesione comportava l'archiviazione dei soli "dati fattura", ovvero dei dati fiscalmente rilevanti di cui all'art. 21 del DPR 633/72, ad esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione.

I dati dei *file* delle fatture, integralmente memorizzati, verranno utilizzati:

- \* dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di polizia economica e finanziaria che le sono proprie, al fine di perseguire un potenziamento del contrasto a fenomeni di illegalità non necessariamente collegati al settore tributario e concernenti, a titolo esemplificativo, il mercato dei capitali o la tutela dei diritti della proprietà intellettuale;
- \* dall'Agenzia delle Entrate e dalla stessa Guardia di Finanza, nel quadro delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.

Al fine di "*recepire dal punto di vista tecnico e infrastrutturale*" le disposizioni contenute nell'art. 14 del DL 124/2019, l'Agenzia delle Entrate ha deciso di estendere il periodo transitorio di adesione al servizio di consultazione, considerata, in particolare, la necessità di definire con il Garante per la protezione dei dati personali le "*idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati*" (si vedano le motivazioni al provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2019 n. 1428541).

## FATTURA ELETTRONICA - OMESSA FATTURAZIONE - PROFILI SANZIONATORI

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 16.12.2019 n. 528, ha affermato che la trasmissione delle fatture elettroniche in un termine superiore a quello, di 12 giorni, definito dall'art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72, ma comunque entro la data prevista per l'effettuazione della liquidazione periodica IVA, è sanzionabile in misura fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro).

### APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE PER VIOLAZIONE "FORMALE"

A fronte della tardiva emissione della fattura si rende applicabile la sanzione di cui all'art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97, corrispondente a un importo, per ciascuna violazione:

- \* fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato (con un minimo di 500,00 euro):
- \* da 250,00 a 2.000,00 euro, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Nel caso oggetto di esame nella risposta a interpello, l'istante rappresentava di avere emesso la fattura "in tempo utile per la liquidazione dell'imposta relativa al mese precedente"; in tale circostanza potrebbe quindi risultare applicabile la sanzione in misura fissa.

Si tratta, peraltro, come precisato dall'Amministrazione finanziaria, di una violazione "formale", posto che tale inadempimento ben potrebbe rientrare nelle inosservanze di formalità e di adempimenti "suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale".



### INAPPLICABILITÀ DELL'ESIMENTE PER LE VIOLAZIONI "MERAMENTE FORMALI"

Secondo l'Agenzia delle Entrate, invece, nel caso di specie non può ricorrere l'esimente prevista per le violazioni c.d. "meramente formali", di cui agli artt. 10 co. 3 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e 6 co. 5-bis del DLgs. 472/97.

Tale ultima disposizione prevede, infatti, la non punibilità delle "*violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo*".

## Agevolazione INAIL - Modello OT23 (ex OT24)

L' introduzione della nuova tariffa premi non ha sostanzialmente modificato (se non cambiandone il nome da OT24 a OT23) la possibilità da parte del l' INAIL di premiare i datori di lavoro che abbiano effettuato, nell' anno solare quello di presentazione della domanda (2019), interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

A differenza del passato è possibile chiedere la riduzione qualunque sia l'anzianità dell'attività aziendale, anche nel primo biennio di attività della posizione assicurativa territoriale (PAT).

### 1. Entità:

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell'otto per cento.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT.

In particolare:

Lavoratori anno	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 11 a 50	18%
Da 51 a 200	10%
Oltre 200	5%

### 2. Condizioni:

a) essere in regola (c.d. pre-requisiti) con gli adempimenti contributivi e assicurativi, così come previsto dalla Circolare INAIL n. 61 del 26.06.2015, e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare, è richiesta:

1) l'applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali ed eventualmente aziendali, nonché degli altri obblighi di legge;

2) l'inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti (amministrativi o giurisdizionali) definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro;

3) il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

b) devono essere effettuati ulteriori interventi per migliorare le predette condizioni di sicurezza.

*Detti interventi, devono essere migliorativi rispetto alle condizioni minime già previste dalla normativa in materia di sicurezza (infatti, l'essere in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro è una delle condizioni preliminari essenziali per la richiesta di riduzione).*

### 3. Domanda:

deve essere presentata apposita istanza alla competente sede territoriale dell'INAIL **entro il 29 febbraio 2020**.

Contestualmente all'inoltro dell'istanza, pena inammissibilità della domanda, dovrà essere allegata la documentazione individuata dall' INAIL come probante l' attuazione dell' intervento dichiarato.

Pertanto per ogni intervento, deve essere prodotto un file che viene allegato alla domanda contenente la relativa documentazione probante.

La domanda deve essere ripetuta ogni anno in relazione agli interventi migliorativi effettuati nell'anno solare precedente.

Relativamente agli interventi migliorativi, il requisito si intende rispettato se nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda (1° gennaio – 31 dicembre 2019) siano stati effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi, così come indicati nel MODULO DI DOMANDA, sia pari almeno a 100.

### 4. Perdita della riduzione:

se a seguito della concessione della riduzione, gli organi di vigilanza (che potranno verificare la veridicità di quanto dichiarato nella richiesta del contributo) attestano la mancanza dei requisiti e delle condizioni previste per il riconoscimento della riduzione, la sede INAIL competente procede all'annullamento della riduzione, oltre alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti e all'applicazione delle vigenti sanzioni.





## MUD 2020 relativo alla produzione 2019

**C**hi deve presentare il MUD?

- Comunicazione Rifiuti

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Comunicazione Imballaggi
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Si ricorda inoltre che sono esclusi dall'obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.

Come ogni anno, **Unione Artigiani è a disposizione per la compilazione e l'inoltro del MUD presso le CCIAA competenti.** Al fine di procedere con la compilazione, siete pregati di inoltrarci:

- **REGISTRO di CARICO e SCARICO** (con tutte le operazioni relative al 2019)
- **FORMULARI di SMALTIMENTO** (copia con peso verificato a destino)
- **COPIA del MUD RELATIVO al 2018** (se non è stato fatto con Unione Artigiani)

Inoltre, è necessario compilare la DELEGA all'invio telematico del MUD (sono necessari tutti i dati), che trovate presso i nostri uffici.

I registri devono essere consegnati presso i nostri uffici **entro e non oltre il 31 marzo 2020.**

L'ufficio Ambiente e Sicurezza rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

## Ventiquattresimo Convegno Associati Unione

In occasione della Festa del Ringraziamento di Domenica 24 Novembre è stato annunciato il prossimo Ventiquattresimo Convegno Associati Unione che come gli anni precedenti sarà dedicato a tutti i gli Associati ed ai loro familiari, ai colleghi artigiani e ospiti esterni, nonché a coloro che rivestono cariche associative nel sistema,

Per il **2020** la meta scelta è:

**MARSA ALAM**  
**Eden Village Gemma Beach Resort cat. 4 stelle sup.**  
**dal 25 Aprile al 2 Maggio**

Sul blu cobalto di una splendida spiaggia di finissima sabbia corallina, si affaccia l'Eden Village Premium Gemma Beach Resort, Traveller Choice di TripAdvisor, insignito anche del Certificato di Eccellenza. Ottimi servizi e accoglienza impeccabile rendono questo complesso il luogo perfetto per rilassarsi senza rinunciare ad un'atmosfera cortesemente vivace. Sei edifici ospitano camere arredate con profonda attenzione al dettaglio: dalle Family, adatte ad accogliere fino a quattro persone, alle confortevoli Deluxe. Un variegato mondo di servizi è a disposizione degli ospiti: nove piscine e sette campi sportivi per beach tennis e beach volley, calcetto e tennis, una sala fitness ed una moderna SPA in cui non pensare a nulla.

Per informazioni potete contattare la Segreteria dell'Unione Artigiani di Bergamo (Sig.ra Daniela – Tel 035.238724).

Riservandoci di farvi avere al più presto il programma dettagliato dei lavori e gli orari di partenza da Bergamo, vi invitiamo alla massima partecipazione, sottolineando come il Convegno rappresenta un momento molto importante della vita associativa dell'Unione.

